



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 131 del 08/10/2015**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO VAS 25 settembre 2015, n. 342

L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. - Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica per le Varianti di recupero insediamenti abusivi in Zona Salice negli ambiti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 - Autorità procedente: comune di Foggia.

L'anno 2015, addì 25 del mese di Settembre, presso la sede dell'Area "Politiche per la Riqualficazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'attuazione delle OO.PP." - Servizio Ecologia, Viale delle Magnolie n.6/8, Z.I. Modugno (BA),

il Dirigente ad interm  
dell'Ufficio VAS

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n.1845 del 09/09/2014, che ha modificato l'organizzazione dell'Area "Politiche per la riqualficazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP.";

Visto il D.P.G.R. n.653 del 01/10/2014, con cui, in attuazione della suddetta Deliberazione n.1865/2014, il Direttore dell'Area "Politiche per la riqualficazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per

l'attuazione delle OO.PP.”, Ing. Antonello Antonicelli, è stato nominato Dirigente ad interim del Servizio “Ecologia”;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area “Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione” n.22 del 20/10/2014, con cui, in attuazione della predetta Deliberazione n.1845/2014, è stato ridefinito l'assetto organizzativo degli uffici afferenti all'Area “Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP.” della Regione Puglia, con particolare riferimento all'istituzione dell' Ufficio “VAS”;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica” e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area “Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione” n. 25 del 21/11/2014, con cui si attribuiva la direzione ad interime dell'Ufficio VAS all'ing. A. Antonicelli;

Premesso che

con nota prot. n. 51355 del 13/6/2014, acquisita in data 20/6/2014 al numero AOO\_089/5861 di protocollo del Servizio regionale “Ecologia”, il Comune di Foggia “al fine di porre in essere la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica” (VAS) per le Varianti di recupero insediamenti abusivi in Zona Salice negli ambiti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, trasmetteva a questo Ufficio “per il seguito di competenza” i relativi elaborati tecnici e Rapporti Ambientali redatti ai sensi dell' Allegato VI della Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. come previsti nell'ambito del procedimento di VAS (ex artt. 9 - 15 della Legge VAS). Tale istanza faceva luogo alla pregressa corrispondenza che di seguito si richiama:

- con nota prot. n. 34242 del 15/4/2013, acquisita in data 23/4/2013 al numero AOO\_089/4110 di protocollo del Servizio regionale “Ecologia”, il Comune di Foggia faceva presente “la necessità di individuare ottimale procedura sia in riferimento agli aspetti tecnici di componimento della VAS, sia in riferimento a quelli amministrativi” e pertanto invitava l'Ufficio VAS “ad una conferenza preistruttoria finalizzata ad emissione di successivo specifico parere”;

- con nota prot. n. AOO\_089/3970 del 19/4/2013, questo Ufficio rappresentava l'impossibilità a partecipare all'incontro, comunicando la propria disponibilità a collaborare con l'amministrazione al fine di “inquadrare correttamente il percorso amministrativo in materia di VAS applicabile al caso in esame”;

- con nota prot. n. AOO\_079/4992 del 23/4/2013, acquisita in data 14/6/2014 al numero AOO\_089/5827 di protocollo del Servizio regionale “Ecologia”, il Servizio regionale “Urbanistica” rappresentava l'impossibilità a partecipare all'incontro, comunicando la propria disponibilità a collaborare sulla scorta delle precedenti note dello stesso Servizio;

con nota prot. n. AOO\_089/7790 del 4/9/2014, questo Ufficio chiedeva alcuni chiarimenti in merito alle/e pertinente/i procedura/e di VAS che l'autorità procedente intendesse avviare, al fine di inquadrare il corretto procedimento da espletare;

con nota prot. n. 22757 del 12/3/2015, acquisita in data 17/03/2015 al numero AOO\_089/ 3879, forniva i chiarimenti richiesti precisando che:

- “intendeva avviare 6 distinti procedimenti, uno per ogni ambito oggetto di variante”

- “in riferimento alla tipologia di procedimento da avviare ..., in considerazione della dimensione delle

aree ..., nonché in relazione alla specificità degli interventi previsti, ... si è ritenuto di inviare istanza per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS”

- “in merito alla documentazione inviata, si specifica che, al fine di dare un quadro esaustivo della situazione ambientale e degli impatti ..., nonché della vincolistica interessante le aree si è ritenuto opportuno redigere ... un'analisi più cospicua, rispetto a quanto richiesto dall'art. 8 della L.R. 44/2012” con nota prot. AOO\_089/4630 del 1/4/2015, l'Ufficio VAS, verificata la completezza della documentazione e preso atto dei chiarimenti forniti, ai fini della consultazione di cui all'art. 8 della L.R. 44/2012, comunicava ai soggetti con competenza ambientale e agli enti territoriali competenti (di seguito SCMA) la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente della documentazione ricevuta, facendo presente che “trattasi di n. 6 distinti procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS relativi ad altrettante Varianti urbanistiche identificate da un “ambito” numerato da 1 a 6”. I SCMA consultati sono stati:

- Regione Puglia - Servizio Urbanistica, Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica); Servizio Tutela delle Acque; Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità; Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche;
- ARPA Puglia;
- Autorità di Bacino della Puglia;
- AQP;
- Autorità Idrica Pugliese;
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, BAT e Foggia;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
- Azienda Sanitaria Locale Foggia;
- Provincia di Foggia - Settore Assetto del territorio e Settore Ambiente;
- Ufficio Struttura tecnica provinciale (Genio Civile) di Foggia.

Nella stessa nota veniva raccomandato ai suddetti SCMA di inviare, nel termine di 30 giorni, esclusivamente per via telematica, eventuali contributi in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 6 della L.R. 44/2012, e altresì all'Autorità Procedente di trasmettere eventuali osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto eventualmente rappresentato dai SCMA, in modo da fornire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 8 della L.R. 44/2012.

con nota prot. n. 020287 del 9/4/2015, acquisita al prot. n. AOO\_089/5212 del 16/4/2015, l'ARPA segnalava difficoltà ad accedere alla documentazione inerente le varianti in oggetto pubblicate sul portale ambientale regionale;

con pec del 10/4/2015 si comunicava all'ARPA la risoluzione dei problemi tecnici che impedivano la visualizzazione della predetta documentazione;

con nota prot. 6203 del 6/5/2015, acquisita al prot. n. AOO\_089/6451 del 12/5/2015, l'Autorità di Bacino della Puglia chiedeva alcuni chiarimenti;

con nota prot. n. AOO\_064/10029 del 24/4/2015, acquisita al prot. n. AOO\_89/6911 del 19/5/2015, l'Ufficio regionale “Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali” forniva il proprio contributo;

con nota prot. n. 5516 del 19/5/2015, acquisita al prot. n. AOO\_089/7293 del 26/6/2015, la Soprintendenza archeologica della Puglia forniva il proprio contributo;

con nota prot. n. 65693 del 21/7/2015, acquisita al prot. n. AOO\_089/10402 del 22/7/2015, il comune di Foggia rappresentava i contributi dei SCMA pervenuti allo stesso, chiedendo di inviare ulteriori contributi giunti esclusivamente all'autorità competente;

con nota prot. AOO\_089/10753 del 30/7/2015 l'Ufficio VAS trasmetteva i contributi dell'Autorità di Bacino della Puglia e della Soprintendenza archeologica della Puglia, richiamando la possibilità da parte dell'autorità Procedente di trasmettere eventuali osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto eventualmente rappresentato dai SCMA, in modo da fornire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, ai

sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 8 della l.r. 44/2012.

con nota prot. n. 81666 del 18/9/2015, acquisita al prot. n. AOO\_089/12665 del 22/9/2015, il comune di Foggia trasmetteva le proprie osservazioni in merito a quanto rappresentato dal SCMA.

Considerato che

- l'Autorità procedente è il comune di Foggia;
- l'Autorità competente è l'Ufficio Valutazione Ambientale Strategica (VAS), presso il Servizio Ecologia dell'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia (art. 4 L.R. 4/2012 e ss.mm.ii);
- l'Ente preposto all'approvazione delle Varianti è ai sensi dell'art. 16 comma 11 del l.r. n. 56/1980 la Giunta Regionale.

Considerato altresì che il Consiglio Municipale di Foggia ha adottato le Varianti in oggetto, comprensive dei Rapporti Ambientali, con Deliberazioni nn. 149, 150, 151, 152, 153 e 154 del 14/3/2014;

Tenuto conto che durante la fase di consultazione con i soggetti con competenza ambientale e agli enti territoriali competenti elencati nelle premesse avviata dall'Ufficio VAS con nota prot. n. AOO\_089/4630 del 1/4/2015, ai sensi del co. 2 dell'art. 8 della l.r. n.44/2012 sono pervenuti i contributi:

- dell'Autorità idrica pugliese, il cui contributo è stato inviato esclusivamente all'Autorità procedente;
- dell'Autorità di Bacino della Puglia la quale specificava che:
  - “attualmente dei 6 ambiti i numeri 1 e 2 sono interessati da perimetrazioni AP; il 3 ed il 5 sono fuori da ogni perimetrazione e il 4 e il 6 sono in pertinenza fluviale.
  - Da tutta la documentazione a corredo non è dato capire se la variazione nelle destinazioni urbanistiche riguardi soltanto le aree trasformate in urbanizzazioni primarie o anche le aree occupate dagli edifici confiscati per effetto della sentenza del giudice penale. Tale circostanza è dirimente in relazione alla effettiva compatibilità delle varianti al PAI vigente come pure alla proposta di perimetrazione inviata tra gli altri al comune di Foggia con nota ns prot. n. 4626 del 8/04/2015 che - dettagliando gli studi su un vasto territorio della provincia di Foggia - determina nuovi livelli di pericolosità.
  - Considerato lo scopo della assoggettabilità a VAS si ritiene debbano essere chiarite le questioni evidenziate in narrativa”.
- dell'Ufficio regionale “Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali” il quale faceva presente che:
  - “l'intero territorio di pianura della provincia di Foggia è stato oggetto di sistemazioni finalizzate alla bonifica del territorio ai sensi del R.D. 368/1904 ...
  - Tale norma assoggetta a tutela i territori sui quali sono state realizzate le opere idrauliche finalizzate alla bonifica. ... in particolare l'art. 133 lettera e) stabilisce che sono vietati in modo assoluto “qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra dipendenza di una bonificazione” ...
  - Da tale riferimento consegue che le Varianti di Recupero devono assolutamente rispettare tale prescrizione... pertanto, a parere di quest'Ufficio, mentre possono essere ricondotte, attraverso la procedura straordinaria di sanatoria, quelle situazioni che non configgono con diritti indisponibili, ciò non può avvenire nei casi ricadenti nelle fattispecie espressamente ed assolutamente vietate dalla Legge”.
- della Soprintendenza archeologica della Puglia, che comunicava che:
  - “gli ambiti 1, 2, 3, 4 e 6 interessati dalle opere in progetto non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D. Lgs. 42/2004, né sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli artt. 10, 13-14 e 45 del citato D. Lgs. 42/2004.
  - Per quanto attiene il solo ambito 3 si rileva altresì che l'angolo nordorientale dell'area di intervento con particolare riferimento alla particella 1070 del F. 144, è contigua all'area di rischio archeologico ... tale area rientrando fra le aree di rischio archeologico, risulta priva di area di rispetto, diversamente da quanto

riportato nell'allegato rapporto Ambientale.

- Per quanto attiene all'ambito 5, infine, si rileva che l'intero margine orientale dell'area d'intervento ... ricade nell'area annessa al tratturello n. 32 "Foggia Camporeale", sottoposto a vincolo con D. M. 22.12.1983, area ad in edificabilità assoluta ai sensi del vigente PCT del comune di Foggia. ... pertanto questo Ufficio ritiene che debba essere condotto per quanto attiene l'ambito 5 uno specifico approfondimento per meglio verificare, alla luce di quanto precisato, l'effettiva assenza di interferenze tra le opere di progetto e il nuovo dimensionamento dell'area annessa. ...

- in ogni caso che, qualora durante i lavori in argomento dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 90 e 175 del D. Lgs. 42/04, il Soggetto responsabile dell'esecuzione è tenuto a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza".

- il comune di Foggia con nota prot. 81665 del 18/9/2015 forniva le proprie osservazioni in merito ai contributi prima richiamati precisando in particolare che:

- "nessuno dei sei ambiti di oggetto di variante di recupero prevede una variazione della destinazione urbanistica, né per quanto riguarda le aree oggetto di intervento (urbanizzazioni primarie), né per quanto riguarda le aree occupate da beni confiscati"

- "le sei distinte varianti di recupero tendono ad assicurare adeguati standard urbanistici relativamente alle aree oggetto di recupero stesso"

- "gli elaborati progettuali ... ancorchè approvati dal Consiglio comunale ..., non hanno riportato l'aggiornamento relativo all'area di in edificabilità assoluta ai sensi del vigente Piano Comunale dei Tratturi. Per quanto sopra, l'area annessa del Tratturello n. 32 "Foggia-Camporeale" è da considerarsi, di fatto, pari a 30 m e, conseguentemente a ciò, gli interventi previsti verranno resi coerenti e ridimensionati al fine di rispettare il vincolo di in edificabilità assoluta"

- in merito a quanto sollevato dell'Ufficio regionale "Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali" era stata trasmessa richiesta di approfondimento tecnico "non avendo dati tecnici e cartografici sui quali verificare la coerenza degli interventi previsti con gli interventi di bonifica realizzati" e tuttavia "trattandosi di semplici urbanizzazioni primarie ... si ritiene che non possano configurarsi quali "opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra dipendenza di una bonificazione"

- con riferimento a quanto sollevato dall'Autorità idrica pugliese, "ha potuto rilevare l'inesistenza di situazioni di incompatibilità rispetto agli interventi previsti sui sei ambiti oggetto di variante, i quali, si ricorda, consistono in semplici urbanizzazioni primarie".

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all'analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei pareri resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS delle "Varianti di recupero insediamenti abusivi in Zona Salice negli ambiti 1, 2, 3, 4, 5 e 6" sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

## 1. CARATTERISTICHE DELLE VARIANTI

Oggetti delle presenti verifiche di assoggettabilità a VAS sono le n. 6 "Varianti di Recupero", ai sensi dell'art.3 L.R. n°26/85, che attengono ad un territorio, la cd. "Zona Salice", in cui "nel tempo, si sono concentrati gran parte degli abusi riferiti al territorio comunale".

Parte di questi abusi sono stati condonati e "altresì, in ordine sparso anche i 6 insediamenti ... sviluppantesi su particelle relativi ai fogli catastali nn. 139 - 142 - 144 - 145." che sono oggetto di confisca per effetto di specifiche sentenze della giustizia penale. (Relazione di accompagnamento, pag. 27)

## Obiettivi e azioni

In generale l'amministrazione comunale intende per l'intera area "Salice" "recuperare le aree specifiche oggetto d'abuso, siano esse edificate o non, e metterle a sistema con le case coloniche, le masserie e i borghi, creando i presupposti affinché, nel tempo, la risultante paesaggistica ottenuta dal sistema dei nuclei perimetrati e dal sistema paesaggio che li circonda, vada a determinare un grande parco rurale capace di legare insieme le aree agricole residuali, le aree abitate, le case coloniche-masserie e i borghi. ... che contempli il verde produttivo e quello decorativo, così come nuclei di edifici residenziali e produttivi." (Relazione di accompagnamento, pag. 40)

In particolare "la logica dell'intervento poggia sul presupposto di:

- 1 - realizzazione di opere di urbanizzazione primarie, compatibili con lo stato di fatto, nella considerazione che per quanto attiene le urbanizzazioni secondarie i limiti del D.M. 1444/68 sono ampiamente rispettati con riferimento a tale standard per tutto il territorio comunale (vedasi "Monitoraggio quantitativo e qualitativo delle aree F e Sp di cui al D.M. 1444/68" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 3 maggio 2013).
- 2 - tutela degli interessi protetti dalla legislazione in materia storica, artistica, archeologica, paesistica, ambientale e idrogeologica di zona e generale (vincoli).
- 3 - realizzazione di un razionale inserimento dell'insediamento abusivo nell'ambito del contesto territoriale ed urbano limitrofo." (Relazione di accompagnamento, pag. 40-41)

## Inquadramento urbanistico

I 6 ambiti riguardano le particelle oggetto di confisca e, in taluni casi, anche alcune aree contigue non oggetto di confisca, in quanto, rivestendo "il piano di recupero degli insediamenti abusivi lo strumento per un organico piano urbanistico che tende a rendere una maglia rurale all'insediamento, vien da sé che nell'attuazione dello stesso sono "coinvolti", ovvero compresi, porzioni di territorio che individuano parti di proprietà non oggetto di confisca" (Relazione di accompagnamento, pag. 38)

Tutti gli ambiti di analisi ricadono in Zona "E" da PRG secondo le disposizioni di cui agli artt. 16 e ss. (RA, parte I, pagg. 127-130). La nota prot. n. 81666 del 18/9/2015 specifica che "nessuno dei sei ambiti di oggetto di variante di recupero prevede una variazione della destinazione urbanistica, né per quanto riguarda le aree oggetto di intervento (urbanizzazioni primarie), né per quanto riguarda le aree occupate da beni confiscati", pertanto ne deriva che le stesse conservino la destinazione agricola e le relative destinazioni d'uso. Nelle NTA delle Varianti, infatti, si dispone che "I mutamenti di destinazione d'uso, con o senza opere, sono consentiti unicamente tra categorie edilizie omogenee e nel caso in cui la destinazione di approdo rientri nell'ambito delle funzioni e degli usi ammessi dalle N.T.E. del vigente Piano Regolatore Generale relative alla Zona E-Agricola." Pertanto nella documentazione agli atti, ad eccezione di una piccola area destinata ad orto urbano, non è definita da ora per ogni area la destinazione d'uso che si intende conferire. Secondo le NTA sono consentiti quindi "edifici rurali ad uso abitativo asservite alla proprietà agricola", "annessi agricoli asserviti alla proprietà agricola", attività a fini agri-turistici, attività di trasformazione e conservazione di prodotti agricoli "collegati alla conduzione dei fondi dell'azienda".

Inoltre le varianti in oggetto definiscono, esclusivamente nelle aree inedificate non legittimamente utilizzate e per gli immobili non legittimamente edificati, il quadro di riferimento degli interventi, stabilendo le attività edilizie consentite: "Per i suoli inedificati legittimamente utilizzati e gli immobili legittimamente edificati ricadenti all'interno della delimitazione degli Ambiti di Recupero, trovano integrale applicazione ed efficacia le Norme Tecniche di Esecuzione stabilite dal Piano Regolatore Generale vigente per la Zona E-Agricola (art.16-22 n.t.e.). ...

Per tutti gli altri immobili ricompresi negli Ambiti di Recupero sono ammessi esclusivamente gli interventi edilizi di cui all'art.3, primo comma, lett. a), b), c), d) del DPR n.380 del 2001" ossia:

- a) "interventi di manutenzione ordinaria";

- b) “interventi di manutenzione straordinaria”;
- c) “interventi di restauro e di risanamento conservativo”;
- d) “interventi di ristrutturazione edilizia”.

Allo stato, sono previsti esclusivamente interventi specifici per dotare le aree delle urbanizzazioni primarie o per adeguarle nel rispetto delle norme. In particolare si riportano sinteticamente di seguito gli interventi previsti per ogni ambito:

Nelle tavole progettuali sono indicate le localizzazioni delle urbanizzazioni previste (illuminazione, rete idrica, fognatura) che si vanno ad inserire sui tracciati esistenti e in quasi tutti i casi in stretta vicinanza alle aree in oggetto. Tali interventi sono correlati ai lavori e di adeguamento e completamento della rete idrica di cui al Piano d'Ambito Risorse idriche e citati nel RA parte I.

In merito all'influenza delle stesse Varianti su altri piani o programmi, si può tuttavia presumere che gli interventi proposti potrebbero indurre una maggiore fruibilità delle aree e quindi un possibile aumento della pressione antropica, che, potrebbe, in minima parte, influenzare alcune pianificazioni comunali di settore (es. Piano di disinquinamento acustico comunale, PUM, ecc.).

I problemi ambientali pertinenti alle varianti sono legati principalmente alle trasformazioni urbanistiche proposte che determineranno oltre agli impatti derivanti dalla fase di cantiere, un certo consumo di suolo e, nel caso di alcune specifiche attività di trasformazione dei prodotti agricoli, come caseifici o frantoi, o nel caso degli allevamenti, un aumento dei consumi di risorsa idrica e di produzione di reflui e rifiuti. Si deve tener conto che l'edificazione abusiva insistente sulle aree in oggetto ha influito già da tempo sul territorio provocando significativi effetti connessi al consumo di suolo, inquinamento di aria e acqua, consumo di risorse, produzione di rifiuti, degrado del paesaggio, ecc.

La pertinenza del piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali ed, in particolare, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente, risiede:

1. nella scelta urbanistica che tiene conto sia della compatibilità con gli strumenti pianificatori e di programmazione, come sottolineato altresì all'art. 4 co. 2 della L. R. 13/2008, che dell'aspetto del risparmio di risorse, fra cui la presenza di infrastrutture esistenti e il recupero di aree in parte compromesse dall'edificato abusivo;
2. nelle scelte progettuali e gestionali orientate alla sostenibilità ambientale di quanto previsto.

Nel primo aspetto rientra la scelta di recuperare le edificazioni abusive in un contesto già fortemente antropizzato e già dotato delle infrastrutture lineari. In merito alla verifica di compatibilità con gli strumenti pianificatori e di programmazione, nei RA parte I è stata appurata per ogni ambito di cui alle rispettive Varianti la coerenza delle stesse rispetto ai seguenti atti: Pianificazione inerente le Aree Naturali protette, PPTR, PAI, PUTT, PRAE, PTA, Piano d'Ambito Risorse idriche, PEAR, PRQA, PRT, PTCP, PRG, Piano Comunale dei Tratturi, Piano di disinquinamento acustico comunale, rilevando i seguenti regimi vincolistici nei rispettivi ambiti:

Tuttavia non è ben evidente nelle NTA in che modo tali interferenze siano state tenute in conto o verranno tenute in considerazione nell'attuazione della Variante. Atteso inoltre che “il piano di recupero presuppone, necessariamente, la sanabilità degli abusi, non è utilizzabile se gli illeciti edilizi sono in contrasto con vincoli posti da leggi statali o regionali e, quindi, sottratti al potere dispositivo del comune (cfr. T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 06/04/1995, n. 243).” (RA, parte V pag. 4).

Per quanto riguarda il secondo aspetto, nel RA parte V si fa presente che le scelte intraprese siano alternativa all'unica possibile a ossia quella di “non procedere alla realizzazione di tale programma, lasciando invariato lo status quo,”, tuttavia non è chiaro, in particolare per alcuni ambiti (es. nn. 1 e 4) l'utilità della costruzione di interi anelli di circumcamminamento che intorno alle aree, che genererebbero un apparente inutile consumo di suolo.

Infine, relativamente alle scelte gestionali, sono indicate alcune misure indirizzate in particolare alla fase di cantiere, che tuttavia non sono presenti all'interno delle norme tecniche. Altresì non sono previste

precise norme relative all'abitare sostenibile da applicarsi agli interventi edilizi consentiti e alle aree produttive da applicarsi agli allevamento e alle attività di trasformazione dei prodotti agricoli.

## CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DALLE VARIANTI

“L'intera macro-area in oggetto riguarda una “corona” a margine della città nel versante sud, che va da Via Napoli - SS n.90, fino a Via Bari - ss n.16 e rappresenta il grande ambito o “Area di ambito” del fenomeno di abusivismo del “Salice”

Tra la suddetta area e la fascia residenziale, di regolare pianificazione a corona della città, si inserisce un sistema di infrastrutture a carattere prevalente di trasporto e di reti idrico energetiche realizzate dal Comune. Le succitate infrastrutture, poste lungo il versante sud, se da un lato hanno contenuto il fenomeno dell'abusivismo, vedi aeroporto, da un altro hanno favorito tale fenomeno, vedi tangenziale esterna sudovest alla SS n.16, facendo da attrattore per una moltitudine di attività commerciali e artigianali di contorno e di riferimento interno esterno alla città. ...

Fisicamente, l'area prodotta da questo fenomeno, potremmo definirla area rurba, perimetrata nella fascia periurbana rurale, ma che si nutre di ambizioni residenziali, non produttive (cioè non case legate alla produzione nei campi).”(Relazione tecnica, pag. 38).

L'area infatti è caratterizzata oltre che dai 6 ambiti in oggetto anche da numerosi interventi abusivi che sono stati oggetto di condono: “Per quelli riferiti al 1985 tra pratiche definite e non definite si contano n. 354 situazioni per complessivi 97.724,36 mc riferiti al residenziale e mc. 110.175,06 riferiti al non residenziale. Per quelli riferiti al 1994 tra pratiche definite e non definite si contano n. 461 situazioni per complessivi 141.369,47 mc riferiti al residenziale e mc. 46.097,61 riferiti al non residenziale.”

Si riporta di seguito una breve descrizione degli ambiti in oggetto ricavati dagli atti di in uso di questo Ufficio. I singoli RA parte II attengono per la maggior parte alla descrizione delle matrici ambientali dalla scala regionale a quella comunale.

### AMBITO 1

“L'ambito 1... è localizzato al foglio 146, a ridosso della SS16 direzione sud-est rispetto alla città di Foggia, ed interessa ... un'estensione complessiva di mq 10.472” (RA parte I, pag. 11).

Dall'analisi dell'ortofoto 2013 e della carta dell'Uso del suolo aggiornata al 2011 si rileva che l'ambito in oggetto è posto fra la strada e un corso d'acqua ed è caratterizzato dalla presenza di un manufatto (“tessuto residenziale sparso”) in un area incolta (“aree a pascolo naturale, praterie, incolti”). Esso si inserisce in un contesto costituito prevalentemente da aree agricole (seminativi e vigneti), a cui si aggiungono un'area sportiva (ippodromo) e alcuni insediamenti industriali o artigianali.

“L'insediamento è interessato dalla presenza di corsi d'acqua, nello specifico dalla presenza di un piccolo corso d'acqua, non visibile, costituente reticolo idrografico, insieme ad altri presenti sul territorio che confluiscono tra di loro. La presenza di tale corso d'acqua fa scattare il vincolo AP (alta pericolosità idraulica) che si estende per circa un terzo dell'insediamento nella parte sud. Gli interventi previsti in questa zona interessata da vincolo: ampliamento stradale, marciapiede, verde di delimitazione e alberature, sono compatibili con quanto previsto dall'Autorità di Bacino della Puglia - Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico - ARTICOLO 7 “Interventi consentiti nelle aree ad alta pericolosità idraulica (A.P.)” delle norme di attuazione”(Relazione tecnica Ambito 1 pag. 45-46).

### AMBITO 2

“l'ambito 2 ... è localizzato al foglio 139, a ridosso della SS16 direzione sud-est rispetto alla città di Foggia... per un'estensione complessiva di mq 50.887”(RA parte I, pag. 11), di cui solo mq. 19.747,00 sono oggetto delle sentenze di confisca.

Dall'analisi dell'ortofoto 2013 e della carta dell'Uso del suolo aggiornata al 2011 si rileva che l'ambito in oggetto è caratterizzato dalla presenza di manufatti (“tessuto residenziale sparso”) e strade interpoderali. Esso si inserisce in un contesto costituito prevalentemente da aree agricole (seminativi



vigneti e uliveti), a cui si aggiungono un'area sportiva e edificato residenziale sparso.

“L'insediamento insiste su un'area interessata dalla presenza di corsi d'acqua. La presenza di tale corso d'acqua fa scattare delle misure di salvaguardia il vincolo AP (alta pericolosità idraulica) che si estende per tutta l'ampiezza dell'insediamento. Gli interventi previsti in questa zona interessata da vincolo: ampliamento stradale, marciapiede, verde di delimitazione e alberature, sono compatibili con quanto previsto dall'Autorità di Bacino della Puglia - Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico - ARTICOLO 7 “Interventi consentiti nelle aree ad alta pericolosità idraulica (A.P.)” delle norme di attuazione.” (Relazione tecnica Ambito 2 pag. 48).

### AMBITO 3

“L'ambito 3 ... è localizzato al foglio 144 per un'estensione complessiva di mq 183.569” (RA parte I, pag. 11), di cui solo mq. 104.161 sono oggetto delle sentenze di confisca. (Relazione tecnica Ambito 3, pag. 38)

Dall'analisi dell'ortofoto 2013 e della carta dell'Uso del suolo aggiornata al 2011 si rileva che l'ambito in oggetto è caratterizzato dalla presenza di manufatti (“tessuto residenziale sparso”) e strade interpoderali. Esso si inserisce in un contesto costituito prevalentemente da aree agricole (seminativi vigneti e uliveti), a cui si aggiungono un'area sportiva e edificato residenziale sparso.

“Una piccola parte posta a nord-ovest dell'insediamento è interessata da “ UC Area di rispetto componenti culturali insediative” Componenti Culturali Insediative del PPTR”. (Relazione tecnica Ambito 3 pag. 49).

### AMBITO 4

“l'ambito 4, il quale è localizzato al foglio 145 ... per un'estensione complessiva di mq 37.034”, di cui mq. 31.159 sono oggetto delle sentenze di confisca. (RA parte I, pag. 11)

Dall'analisi dell'ortofoto 2013 e della carta dell'Uso del suolo aggiornata al 2011 si rileva che l'ambito in oggetto è caratterizzato dalla presenza di manufatti (“tessuto residenziale sparso”), un deposito di rottami a cielo aperto e strade interpoderali. Esso si inserisce in un contesto costituito prevalentemente da aree agricole (seminativi e uliveti), a cui si aggiungono un'area sportiva, edificato residenziale sparso, insediamenti industriali o artigianali.

“L'insediamento insiste su un'area interessata dalla presenza di corsi d'acqua. La presenza di tali corsi d'acqua fa scattare delle misure di salvaguardia come previsto dall'Autorità di Bacino della Puglia - Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico ARTICOLO 6 “Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali” Gli interventi previsti in questa zona: marciapiede, verde di delimitazione e alberature (previa autorizzazione dell'autorità idraulica competente), piste ciclabili, sono compatibili con quanto previsto nel succitato art.6.”. (Relazione tecnica, Ambito 4, pag. 47)

### AMBITO 5

“l'ambito 5, ... è localizzato al foglio 142 ... per un'estensione complessiva di mq 240.819” di cui solo mq. 215.911 sono oggetto delle sentenze di confisca. (RA parte I, pag. 11-12)

Dall'analisi dell'ortofoto 2013 e della carta dell'Uso del suolo aggiornata al 2011 si rileva che l'ambito in oggetto è caratterizzato dalla presenza di manufatti (“tessuto residenziale sparso”), aree agricole (seminativi, uliveti e sistemi particellari), piccoli insediamenti industriali o artigianali e aree incolte. Il contesto in cui si inserisce è analogamente costituito.

“L'insediamento insiste su un'area interessata dalla presenza del tratturello Foggia- Castelluccio dei Sauri. La presenza di tale tratturo fa scattare delle misure di salvaguardia, infatti lungo il lato est dell'area interessata è presente una fascia di rispetto con vincolo di inedificabilità assoluta. Tale vincolo si estende, vista la natura del tratturo, per 20 m a partire dal bordo tratturale. È tuttavia compatibile, come riportato nelle NTA del Piano Comunale dei Tratturi (Comune di Foggia) - Legge Regionale 23, Dicembre 2003 n.29- la realizzazione di piste ciclabili, marciapiedi, messa a dimore di nuove essenze cespugliose, arbustive, idonee a ricreare l'habitat storico e tipico dei luoghi. Tale presenza risulta

individuata anche nel PPTR - Componenti culturali e insediative - UC Area componenti culturali insediative".(Relazione tecnica, Ambito 5, pag. 50)

## AMBITO 6

"l'ambito 6, ... è localizzato al foglio 144.. per un'estensione complessiva di mq 129.283" (RA parte I, pag. 11), di cui solo mq.78.713 sono oggetto delle sentenze di confisca. (Relazione tecnica, Ambito 5, pag. 38)

Dall'analisi dell'ortofoto 2013 e della carta dell'Uso del suolo aggiornata al 2011 si rileva che l'ambito in oggetto è caratterizzato dalla presenza di manufatti ("tessuto residenziale rado e nucleiforme") e piccoli uliveti. Esso si inserisce in un contesto costituito prevalentemente da aree agricole (seminativi e vigneti), a cui si aggiungono edificato residenziale sparso e piccoli insediamenti industriali o artigianali.

"L'insediamento è interessato dalla presenza di corsi d'acqua, nello specifico dalla presenza di un piccolo corso d'acqua, non visibile, costituente reticolo idrografico, insieme ad altri presenti sul territorio che confluiscono tra di loro. Tale corso d'acqua fa scattare la fascia di pertinenza fluviale che arriva a lambire l'area d'intervento nella parte a nord. Gli interventi previsti in questa zona interessata da vincolo: ampliamento stradale, marciapiede, verde di delimitazione e alberature, sono compatibili con quanto previsto dall'Autorità di Bacino della Puglia - Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico - ARTICOLO 7 "Interventi consentiti nelle aree ad alta pericolosità idraulica (A.P.)" delle norme di attuazione." "(Relazione tecnica, Ambito 6, pag. 50)

Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità delle aree interessate dalla variante si riporta il seguente quadro, dedotto da quanto contenuto nei relativi RA, da quanto segnalato dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nel corso della consultazione, nonché dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, e atti in uso presso questo Ufficio.

In riferimento ai valori paesaggistici, gli ambiti in oggetto ai sensi del PPTR, approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015, non interessano alcuna componente ed sono inquadrati nei seguenti:

- Ambito: Tavoliere,
- Figura: La piana foggiana della riforma.

ad esclusione dell'Ambito 5 che è interessata dalle seguenti "componenti culturali e insediative":

- UCP\_Testimonianza della stratificazione insediativa (aree appartenenti alla rete dei tratturi)
- UCP Area\_rispetto\_rete\_tratturi

In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, gli ambiti in oggetto:

- non sono interessati da SIC, ZPS o IBA;
- non sono interessati da altre emergenze vegetazionali.

In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, esclusivamente:

- gli ambiti 1 (in minima parte) e 2 (totalmente) sono interessati da zone ad alta pericolosità così come perimetrate dal PAI;
- gli ambiti 4 e 6 sono interessati da fasce di pertinenza fluviale segnalate dalla Carta idrogeomorfologica;

In riferimento alla tutela delle acque, gli ambiti di intervento non interessano zone tutelate dal PTA.

Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell'ambito territoriale comunale, si mettono in luce i seguenti aspetti pertinenti alle Varianti in oggetto:

- dal punto di vista dello smaltimento dei reflui urbani, il Comune di Foggia attualmente raccoglie i propri

reflui, secondo i dati del Piano di Tutela delle Acque (Allegato 14 "Programma delle Misure"), nell'impianto di depurazione di Foggia che risulta dimensionato per 29.925 Abitanti Equivalenti, a fronte di un carico generato di 174.563 Abitanti Equivalenti (dati AQP - giugno 2013);

- dal punto di vista della qualità dell'aria, si segnala che, secondo il PRQA, il comune di Foggia è classificato come ricadente in zona C di "Traffico e attività produttive": "dalle analisi condotte nel PRQA si evince una non trascurabile criticità della componente ambientale "aria" per il territorio comunale di Foggia. Nello specifico:

- stimate le emissioni da traffico urbano ed extraurbano di NO<sub>2</sub>, cioè uno dei due inquinanti per i quali si possono superare i limiti di legge, e suddivisi i valori in intervalli di distribuzione, risulta che a Foggia si hanno valori superiori a 1000 t/anno, valutate con giudizio di "emissioni elevate" dal Piano;
- stimate le emissioni da traffico urbano di NO<sub>2</sub>, e suddivisi i valori in intervalli di distribuzione, risulta che a Foggia si hanno valori superiori a 351 t/anno, valutate con giudizio di "emissioni elevate" dal Piano;
- si evidenzia, inoltre, che a Foggia hanno sede due impianti IPPC, entrambi di categoria 1, e uno di categoria 3 ai sensi dell'All.I del D.Lgs. 59/05, che evidentemente si configurano come fattori di rilevante pressione per il territorio. ...

Il Comune di Foggia, ad oggi, non ha richiesto finanziamenti per l'attivazione di misure d'intervento risanativo." (RA, parte I, pagg.95-98).

- dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dal Servizio Regionale Rifiuti e Bonifiche (<http://www.rifiutiebonifica.puglia.it>), il Comune di Foggia, produce circa 442 kg di RSU procapite l'anno (dati 2014) a fronte di una percentuale di RD per l'anno 2014 pari al 7,2%.

## 2. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL'AMBIENTE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLE VARIANTI

Nella parte terza dei rispettivi RA si illustra l'analisi degli effetti attesi, mettendo in evidenza le pressioni e gli impatti specifici derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa progettuale e le misure di mitigazione degli stessi. In particolare si evidenziano i seguenti impatti:

- in fase di cantiere:
  - disturbo alla salute pubblica per effetto delle operazioni di cantiere e per effetto del transito degli automezzi
  - innalzamento polveri e transito mezzi
  - occupazione suolo, contaminazione per effetto transito automezzi, rilascio residui lavorazioni
  - alterazione dilavamento superficiale, contaminazione rilascio carburanti
  - consumo di suolo, disturbo e possibilità di contaminazione per rilascio di carburanti o emissioni di polveri
  - allontanamento delle specie faunistiche
  - occupazione dei luoghi per effetto delle lavorazioni, emissioni di polveri e transito di automezzi
  - Emissioni per effetto del transito dei mezzi e per effetto delle lavorazioni
  - produzione di rifiuti legata alle normali attività di cantiere
  - Utilizzo di energia elettrica necessario per le normali attività di cantiere
  - Aumento del traffico veicolare
- in fase di esercizio:
  - occupazione di superficie.

Le misure proposte per la mitigazione degli impatti, poste alla termine dei specifici RA parte III, sebbene richiederebbero in alcuni casi maggior dettaglio, di fatto promuovono:

- la permeabilità del suolo
- la diminuzione della capacità di evapotraspirazione
- il contenimento delle emissioni acustiche in fase di cantiere

- la limitazione del sollevamento delle polveri dalle aree di deposito e movimentazione dei materiali,
- la limitazione della produzione di rifiuti
- il raccoglimento ed il convogliamento ordinato in condotte delle acque meteoriche superficiali, nonché il relativo trattamento delle stesse prima di provvedere al loro convogliamento verso impluvi naturali, per l'irrigazione degli spazi verdi o per altri usi non potabili,
- la tutela vegetazione presente
- il riuso del terreno superficiale.

Tali misure tuttavia non risultano presenti nelle relative NTA.

I RA parte III concludono specificando per ognuno degli ambiti che “il significativo sviluppo tecnologico dell’ambito d’interesse, ha compromesso il patrimonio naturalistico ed ambientale delle aree già da tempo, svalutando la naturalità dei luoghi.”

## CONCLUSIONI

In definitiva, si evidenzia che gli ambiti in oggetto, pur essendo inseriti in un contesto extraurbano di tipo agricolo presentano tratti di forte antropizzazione, caratterizzato infatti da un mosaico di aree residenziali, rurali, industriali ed artigianali ed infrastrutture dovute per la maggior parte alla crescente urbanizzazione abusiva che ne ha interrotto la continuità e alterato la sua originaria forma.

La pianificazione proposta dall’amministrazione comunale precedente di fatto conserva tale urbanizzazione e, sebbene in linea generale recuperi manufatti e situazioni compromesse dal punto di vista ambientale, tralascia, a dispetto di quanto espresso nelle premesse della Relazione di accompagnamento, l’obiettivo “di ricucitura e riappacificazione tra la natura costruita e l’architettura autocostruita, e non ... (di) mera applicazione matematica di quanto previsto dal D.M. 1444/68”. Infatti la pianificazione proposta si limita in sostanza a risolvere una carenza in termini di dotazione degli standard a ridosso e al contorno delle singole aree, senza una apparente connessione con il variegato contesto; a ciò si aggiunge anche che la proposta pur limitando i possibili interventi edilizi a quelli “minimi” e rimandando alle norme del PRG per aree agricole, di fatto trascura le caratteristiche puntuali delle aree confiscate (contesto, attuale stato dei luoghi, immobili presenti, destinazione d’uso dell’immobile/area, tipologia di abuso edilizio, eventuali urbanizzazioni presenti, grado di compromissione dell’ambiente, eventuali attività economiche/produttive in atto) che avrebbero indicato la più consona destinazione d’uso (in particolare ad esempio per un’area confiscata in cui insiste un deposito di rottami a cielo aperto nelle particelle 585, 581, 743, 910 foglio 145 nell’ambito 4).

Alla luce di quanto detto, tuttavia si prende atto che tali considerazioni purtroppo non si possano risolvere con gli strumenti urbanistici in oggetto, attesa la loro natura, le modeste dimensioni degli ambiti e la loro distribuzione “a macchia di leopardo”, obbligando piuttosto l’amministrazione comunale a rivedere, quanto prima, le linee guida di sviluppo urbanistico e di governo del proprio territorio al fine di renderle più armoniose, anche dal punto di vista ambientale, valorizzando il ruolo della “campagna urbanizzata”, la sua funzione tampone e di connessione ecologica con le aree naturali presenti nelle vicinanze.

Ciò detto, tenuto conto di quanto rilevato dai SCMA, si ritiene che le Varianti in oggetto non escludono la possibilità di alcuni impatti a carico delle componenti ambientali (suolo, acqua, aria, clima, natura), ma che, attese le caratteristiche e le dimensioni delle aree interessate nonché la natura e l’entità delle trasformazioni previste, questi possano essere controllati assicurando il rispetto ulteriori disposizioni, oltre a quelle già indicate sia dagli enti preposti alla tutela delle componenti ambientali nella consultazione effettuata ai sensi dell’art. 8 comma 2 del L. R. 44/2012 sia di quanto suggerito negli stessi RA.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai soggetti competenti in materia ambientale, si ritiene che le singole “Varianti di recupero insediamenti

abusivi in Zona Salice negli ambiti 1, 2, 3, 4, 5 e 6" nel Comune di Foggia non comportino impatti ambientali significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c, D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e possano pertanto essere esclusi dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente ed a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, adeguando la pianificazione proposta e integrando ove necessario gli elaborati scritto-grafici presentati anteriormente alla sua data di approvazione definitiva:

- siano esplicitate le ragioni delle scelte progettuali che comportano un certo consumo di suolo, alla luce dei reali costi/benefici dal punto di vista ambientale, valutando un'eventuale riduzione delle superfici occupate dalle urbanizzazioni;
- si dia atto di quanto sollevato dall'Autorità Idrica Pugliese di cui alla consultazione effettuata ai sensi dell'art. 8 comma 2 del L. R. 44/2012;
- si dia atto di quanto sollevato nell'ambito della consultazione effettuata ai sensi dell'art. 8 comma 2 del L. R. 44/2012 dall'Ufficio regionale "Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali" e della Soprintendenza archeologica della Puglia assicurando la tutela delle aree indicate, così come prescritto dalle suddette Autorità competenti, adeguando la pianificazione proposta e integrando, ove necessario, gli elaborati delle varianti;
- si acquisisca per gli ambiti 1, 2, 4 e 6 il parere favorevole dell'Autorità di Bacino, adeguando la pianificazione proposta e integrando, ove necessario, gli elaborati delle varianti a tutte eventuali indicazioni espresse dallo stesso ente;
- si inseriscano nelle NTA e negli elaborati scritto grafici, ove necessario, tutte le misure di mitigazione previste nei "Rapporto ambientale parte III" nonché le seguenti indicazioni:
  - si realizzino le aree a verde (ad uso privato e pubblico) in tempi contemporanei o immediatamente successivi alla realizzazione dei lotti previsti e siano salvaguardate le alberature esistenti di pregio e si faccia salva la ripiantumazione, laddove possibile, degli individui vegetali esistenti (avendo cura di scegliere il migliore periodo per tale operazione e garantendo le cure necessarie per la fase immediatamente successiva al reimpianto). Qualora gli interventi prevedano l'espianto di alberi di ulivo, si faccia riferimento alla disciplina prevista dalla l. 144/1951 e dalla DGR n. 7310/1989 che prescrive un parere preventivo da parte degli Uffici provinciali per l'Agricoltura. Nel caso degli ulivi monumentali (tutelati ai sensi della l.r. 14/2007) la documentazione definita dalla DGR n. 707/2008 va inviata contestualmente alla Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali, presso questo Servizio;
  - per alle acque meteoriche provenienti dalle aree con finitura superficiale impermeabile (tetti, ecc.), si disciplinano il loro trattamento ed eventuale smaltimento, in particolare per le acque eventualmente provenienti da aree destinate alla viabilità, alla sosta e alla movimentazione dei mezzi, nel rispetto della normativa vigente regionale (Regolamento Regionale n. 26 del 9 dicembre 2013 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" - attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.);
  - nelle aree esterne (parcheggi, pubblici e privati, viabilità e percorsi pedonali) si riduca l'impiego di pavimentazioni viarie impermeabili privilegiando l'uso di pavimentazioni drenanti;
  - le aree attrezzate siano realizzate con materiali naturali eco-compatibili e a basso impatto paesaggistico, secondo quanto previsto dal r.r. 23/2007;
  - sia rispettato il Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico", attuativo della l.r. n. 15 del 23.11.2005;
  - relativamente agli scarichi di acque reflue si verifichi il rispetto dei dettami e dei limiti imposti dalla normativa nazionale e regionale (art. 125 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e suoi allegati, R.R. n. 5/89, R.R. n. 26/2011), si specifichino le necessarie autorizzazioni, acquisite o da acquisire.
  - per gli interventi edilizi previsti e le attività consentite:

- si prevedano norme per la promozione l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla l.r. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile", in particolare privilegiando l'adozione:
  - di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti;
  - di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari - termici e fotovoltaici integrati);
  - di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla DGR 1471/2009 e ss.mm.ii.);
  - di misure di risparmio idrico (aeratori rompi getto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, etc.);
- si richiamino, per quanto non specificato, per le attività di trasformazione dei prodotti le indicazioni proposte nelle Linee Guida per le Aree Produttive Paesaggisticamente ed Ecologicamente Attrezzate (APPEA) adottate dalla Regione Puglia con il PPTR;
- per gli allevamenti e le altre attività di trasformazione dei prodotti si prevedano raccomandazioni circa il riuso in agricoltura degli effluenti zootecnici e dei reflui in conformità al Codice di Buona Pratica Agricola e le disposizioni di cui al DM del 7/4/2006;
- nel caso di attività di trasformazione quali frantori o caseifici si prevedano raccomandazioni circa il contenimento dei consumi della risorsa idrica e il controllo dell'inquinamento acustico in conformità alla normativa specifica di settore;
- per le fasi di cantiere, da gestire in accordo con quanto previsto dalla l.r. 3/2002, si persegua il contenimento di emissioni pulverulente, che potrebbero generarsi dalle attività di scavo ed edificazione. Si preveda l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi, con particolare riferimento alle terre e rocce da scavo;

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza, in particolare, ove non vi siano differenti disposizioni in merito, quello di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96 delle NTA del PPTR.

Si raccomanda altresì al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni cumulativi riguardo agli impatti potenziali valutati nel presente provvedimento (Allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006, punto 2, seconda linea):

- si verifichi, consultando l'Ente gestore dell'impianto di trattamento dei reflui, lo stato di attuazione degli interventi di adeguamento/ ampliamento previsti nel Piano di Tutela delle Acque, e si favoriscano azioni volte al monitoraggio e controllo dell'efficienza depurativa durante tutto l'anno dell'impianto di depurazione di riferimento;
- si mettano in atto azioni per il monitoraggio della qualità dell'aria, attuando campagne di misurazione in loco, definendo le opportune ed eventuali misure volte alla riduzione degli stessi.
- di adottare buone pratiche in materia di gestione ambientale, anche nell'ambito delle convenzioni urbanistiche o di appositi accordi stipulati tra l'Amministrazione comunale e altri soggetti pubblici o privati, con particolare riguardo ad azioni volte alla riduzione dei rifiuti urbani indifferenziati, al miglioramento della raccolta differenziata (prevedendo ad es. campagne di sensibilizzazione, incentivi, ecc.) ed ad una più corretta gestione dei rifiuti.
- di rivedere le linee guida di sviluppo urbanistico e di governo del proprio territorio, tenendo conto più propriamente degli aspetti ambientali rilevati nel presente provvedimento e valorizzando il ruolo della

“campagna urbanizzata”, la sua funzione tampone e di connessione ecologica con le aree naturali presenti nelle vicinanze. Ciò in relazione ai futuri atti di pianificazione territoriali (generali e attuativi) che l'amministrazione intendesse mettere in atto.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del DLgs 33/2013.

“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Ciò premesso,

il Dirigente ad interim dell'Ufficio VAS

DETERMINA

- di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- di escludere le singole “Varianti di recupero insediamenti abusivi in Zona Salice negli ambiti 1, 2, 3, 4, 5, e 6”, nel Comune di Foggia dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza;
- di demandare all'autorità procedente, comune di Foggia, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dal comma 5 e 6 dell'art. 8 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, con particolare riferimento all'obbligo di pubblicare e dare evidenza nell'ambito dei provvedimenti di adozione e approvazione della variante in oggetto dell'iter procedurale e del risultato della presente verifica, comprese le motivazioni dall'esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza alle prescrizioni impartite;
- di precisare che il presente provvedimento:
  - è relativo alle sole verifiche di assoggettabilità a VAS delle Varianti in oggetto;
  - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative alla variante in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa statale e regionale vigente, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio ed al governo del territorio, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
  - non esonera l'autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma

previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i. al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

- ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
- è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti

- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio VAS:

- all'Autorità procedente - comune di Foggia;

- al Servizio Urbanistica e al Servizio Assetto del Territorio - Regione Puglia;

- di trasmettere il presente provvedimento:

- alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;

- all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;

- al Servizio Regionale competente alla pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it).

Il Dirigente ad interim dell'Ufficio VAS

Ing. A. Antonicelli

---